



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
SERVIZIO TRATTAMENTO DEL PERSONALE

DFP-0030159-26/06/2008-1.2.3.3
[ALL.1]

Politecnico di Milano - Ufficio di Registratura		
Anno.....	Titolo.....	Ci. 9 Fasc.....
N. 1457	01 LUG. 2008	
UOR	CC	RPA
ARUO		

- Al Politecnico di Milano
Area risorse umane e organizzazione
Piazza Leonardo da Vinci 32
20133 MILANO
- Al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato
ROMA

Oggetto: quesito sul limite di 200 milioni di lire previsto dall'art. 1, comma 123, della legge 662 del 1996.

Si fa riferimento al quesito posto dal Politecnico di Milano, con nota del 15 maggio 2008, prot. 10708, inerente l'interpretazione dell'art. 1, comma 123, della legge n. 662 del 1996.

Come noto, il richiamato comma 123 fa riferimento a tutti gli incarichi retribuiti, siano o no compresi nei compiti e doveri d'ufficio e prevede che *“Gli emolumenti, compensi, indennità percepiti dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche (...) per l'espletamento di incarichi affidati dall'amministrazione di appartenenza, da altre amministrazioni ovvero da società o imprese controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque autorizzati dall'amministrazione di appartenenza sono versati, per il 50 per cento degli importi lordi superiori a 200 milioni di lire annue, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente. Il versamento è effettuato dai soggetti che hanno conferito l'incarico all'atto della liquidazione, previa dichiarazione del dipendente circa l'avvenuto superamento del limite indicato.”*

Secondo quanto sostiene la predetta amministrazione, l'importo dei 200 milioni di lire è riferibile a ciascun incarico e, a parere dello scrivente, siffatta impostazione appare corretta secondo i normali canoni ermeneutici.

A completamento di quanto sopra, si precisa che nel caso di incarichi conferiti ai dirigenti, occorre verificare se il compenso sia soggetto o meno al regime dell'onnicomprensività, sulla base di quanto disposto dall'art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001 e della disciplina fissata nei

contratti collettivi di settore. [Ai fini della valutazione dell'applicabilità o meno nel caso concreto del principio dell'onnicomprendività, si richiamano qui la direttiva del Ministro della Funzione pubblica 1° marzo 2000, pubblicata nella G.U. n. 123 del 29 maggio 2000, e il parere reso dalla Commissione speciale del Pubblico Impiego del Consiglio di Stato n. 173/2004 del 4 maggio 2005].

Si pone, tuttavia, l'esigenza di coordinare la disposizione di cui al citato comma 123 con quanto previsto dall'art. 3, comma 44, della legge n. 244 del 2007, avente finalità analoghe prevedendo un tetto complessivo che non deve superare la retribuzione di Primo Presidente della Corte di cassazione.

In merito a tale problematica, cui è correlata anche la vigenza dell'art. 1, comma 125, della legge n.662, si reputa necessario acquisire il competente parere della Ragioneria generale dello Stato, alla quale la nota del Politecnico è inviata unitamente alla presente.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Francesco Verbaro

